Sovraffollamento: ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Da quando nell'estate del 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire Izet Sulejmanovic per essere stato costretto, durante la sua detenzione nel carcere romano di Rebibbia, a vivere in uno «spazio personale» inferiore ai tre metri quadrati si sono moltiplicati i ricorsi contro le condizioni di sovraffollamento in carcere.

I cittadini degli Stati membri possono ricorrere alla Corte individualmente, qualora sostengano di essere stati vittime diretta di una o più violazioni da parte di uno o più Stati Membri. Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente gratuita, anche in caso di rigetto del ricorso. Le lingue ufficiali della procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono il francese e l'inglese, ma il ricorrente è autorizzato a far uso di altra lingua, ottenendo - senza alcun suo onere - la traduzione degli scritti avversari. Al termine della procedura la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emette una condanna, a carico dello Stato responsabile della violazione dei diritti dell'uomo ed a beneficio del cittadino-vittima, a titolo di

risarcimento. Entro tre mesi dalla condanna emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Governo italiano provvede al pagamento, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del cittadino.

In questi ultimi anni il Comitato Radicale per la Giustizia "Piero Calamandrei" e il Difensore civico dei diritti delle persone private della libertà dell'Associazione Antigone hanno coadiuvato molte persone a presentare ricorso alla Corte. Alcune delle informazioni messe a disposizione da queste due realtà sono qui sotto riportate per consentire a chi lo voglia di presentare a sua volta ricorso.

Quanto agli spazi minimi che ogni detenuto deve vedersi assegnati secondo la Corte, questi sono di almeno 7 mq per le celle singole e almeno 3mq a persona per le celle con più di un detenuto. Ai fini dell'accoglimento del ricorso però contano anche altri parametri, come il tempo quotidiano che un detenuto è costretto a passare in cella, l'accesso alla luce e all'aria (ampiezza delle finestre), e il WC che deve essere separato dalla cella stessa per assicurare un minimo di privacy.

Al ricorso vanno allegati, in copia, un documento di riconoscimento ed il provvedimento in virtù del quale è stata disposta la detenzione in carcere (es. ordine di esecuzione della pena definitiva).

Nell'ultima pagina del formulario di ricorso deve essere compilata la Procura speciale apponendo, nel primo riquadro i propri dati personali, mentre nel secondo il nome, il cognome e l'indirizzo dello studio dell'avvocato. I dati dell'Avvocato riportati nella Procura speciale devono essere identici a quelli indicati nella prima pagina del ricorso. Alla fine del foglio va apposto, nuovamente, il

luogo e la data, nonché la firma leggibile.

Una volta compilate, negli appositi spazi vuoti, tutte le indicazioni richieste, il ricorso va inviato (dopo averne fatta una copia da mantenere per sé), per raccomandata con ricevuta di ritorno, al Cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:

Monsieur le Greffier
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l' Europe
F - 67075 Strasbourg-Cedex
France

Pagina 1

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
CONSIGLIO D'EUROPA
STRASBURGO - FRANCIA

RICORSO

Presentato in applicazione dell'art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

Pagina 2

I. LE PARTI

A. *IL/LA RICORRENTE:*

1.Cognome: _____

2. Nome: _____

Sesso: _____

3.Nazionalità: _____

4. Professione: _____

5. Data e luogo di nascita: _____

6. Domicilio: _____

7. Tel _____

8. Indirizzo attuale *:* _____

Rappresentato/a e difeso/a da

9. Nome e cognome del rappresentante:

_____

10. Professione del rappresentante: Avvocato

11. Indirizzo del rappresentante:

_____

12. Tel._____ Fax _____

B. *L'ALTA PARTE CONTRAENTE:*

13. Repubblica Italiana

Pagina 3 e seguenti

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI.

Il/la sottoscritto/a è detenuto/a presso

_____

dal giorno _____. Dalla medesima data è ristretto/a nella sezione _____ in una cella di mq _____, unitamente ad altre _____ persone e pertanto dispone personalmente di _____ mq di spazio individuale.

Nella cella, ove l'aerazione e l'illuminazione naturale sono assicurate da una finestra di dimensioni _____ , l'istante trascorre, complessivamente, almeno _____ ore su 24, potendo uscire dalla stessa per un totale di _____ ore.

La cella è dotata/non è dotata di servizi igienici separati e non esiste/esiste la possibilità di farne un utilizzo privatamente ed al riparo degli sguardi degli altri detenuti.

III. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

Riguardo alle **caratteristiche dei locali** in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, si richiamano l'art. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Doveroso, e ugualmente indispensabile, appare il richiamo all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha, infatti, più volte ricordato (casi *Saadi c. Italia*, sentenza del 28 febbraio 2008 e *Labita c. Italia*, sentenza del 6 aprile 2000) che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000). Al riguardo, va tenuta presente anche la disposizione del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, il quale ha fissato a 7 m^2 per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione, oltre ai 2 m di distanza tra i muri, nonché, 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto.

Di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, 12 marzo 2009; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; *Kantyrev c.Russia*, n. 37213/02; *Andreï Frolov c. Russia*, n. 205/02, 29 marzo 2007; *Labzov c.Russia*, n. 62208/00, 16 giugno 2005, *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell'art. 3 della Convenzione devono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Da ultimo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con sentenza di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano, con sentenza del 16 luglio 2009 (*SULEJMANOVIC c. Italia* - ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell'odierno istante.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.

16.-17.-18. Quanto alla condizione di ricevibilità relativa alla decisione interna definitiva, si rappresenta che rispetto alla specifica violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell'ordinamento interno, *ut supra* rappresentato, alcuna forma di tutela in via giudiziaria.

Pertanto, non è stato possibile adire alcuna autorità nazionale essendo assente nell'ordinamento interno qualsiasi strumento idoneo a tutelare, nella fattispecie in esame, le libertà e i diritti della cui violazione in codesta sede ci si duole.

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

Tutto ciò premesso,

- accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;

- verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;

- fatte salve eventuali ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie;

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 41 della medesima Convenzione ed in considerazione della circostanza per la quale il diritto interno non permette di rimuovere le conseguenze di tali violazioni, una equa soddisfazione alla parte lesa, in termini di pubblica condanna dello Stato Italiano per aver violato i diritti sanciti dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

A seguito di grave offesa dell'integrità psico-fisica subita in virtù delle condizioni di detenzione suddette, il/la sottoscritto/a reclama, per detrimento morale, una somma dell'ammontare, almeno, di □ 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).

Chiede, altresì, di condannare lo Stato Italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLLA CAUSA

Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA

1) Documento d'identità

2) Provvedimento che dispone la detenzione in carcere

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA.

Il/la sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

Luogo e data

In fede

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
CONSIGLIO D'EUROPA
STRASBURGO - FRANCIA
Il/la sottoscritto/a
_____,
nato/a a _____
il _____, e domiciliato/a in
_____,
tramite la presente conferisce speciale procura all'Avvocato _____,
con studio in _____,
Via _____ , affinché lo/la rappresenti e difenda dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'instaurando procedimento introdotto con ricorso individuale per l'accertamento e la condanna dello Stato Italiano per la violazione dell' articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in virtù della condizione detentiva cui sottoposto.

All'uopo conferisce al nominato rappresentante ogni potere e facoltà previsto dalle regola di procedura dinanzi a Codesta Corte.

Luogo e data
In fede